

COMUNE DI ESCOLCA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Categoria: 2

UFFICIO DEL SINDACO

Responsabile: Lai Eugenio

in data 10/05/2021

OGGETTO:

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO
DELLE ERBACEE NEL CENTRO ABITATO, ZONE PERIURBANE
E VILLAGGIO DI SAN SIMONE**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Con l'approssimarsi della stagione estiva la presenza nei terreni, cortili, giardini, recintati e non, di arbusti erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco e rifiuti, sia nell'abitato che nelle aree periurbane e nel villaggio di San Simone, possono causare l'insorgere di problemi igienico-sanitari per il proliferare di insetti nocivi, ed in particolare di mosche, zanzare e zecche e, fungere da rifugio per animali randagi e roditori e, pericoli per l'incolumità pubblica in quanto possono causare il divampare di incendi;

CONSIDERATO inoltre che, lo stato di abbandono delle aree incolte crea pregiudizio per il decoro urbano e favorire l'abbandono di rifiuti di varia natura;

RITENUTO opportuno intervenire onde eliminare sul territorio le condizioni favorevoli allo sviluppo della diffusione dei parassiti anche al fine di limitare eventuali interventi di lotta chimica di disinfestazione;

RITENUTO di dover ordinare alla generalità dei proprietari, affittuari e detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili, ivi compresi i responsabili dei cantieri edili e stradali, siano esse persone fisiche che giuridiche, di provvedere, sia nell'abitato che nelle aree immediatamente periferiche e nelle aree interne al villaggio di San Simone, ad una radicale pulizia delle aree incolte mediante taglio, estirpazione e rimozione delle erbacce, sterpaglie, rovi, residui di potatura, materiale secco e rifiuti con smaltimento mediante il sistema della raccolta differenziata;

CONSIDERATO che:

- la presenza di siepi, rampicanti e rami che si protendono sulla strada, oltre il limite della proprietà privata, possono creare impedimenti e disagi al transito in sicurezza dei pedoni e dei veicoli che in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta di rami e simili possono provocare danni all'incolumità pubblica;

RICORDATO che l'art. 29 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) pone l'obbligo, a carico dei proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità;

RITENUTO pertanto di dover ordinare a tutela dell'integrità fisica dei cittadini anche la potatura di siepi, rampicanti e il taglio di rami e simili sporgenti sulla strada, oltre il limite della proprietà privata;

RITENUTO opportuno, necessario ed urgente, adottare tutte le misure atte alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, della prevenzione degli incendi e di protezione dell'ambiente;

VISTI:

- la legge 21.11.2000, n. 353 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi" che prevede disposizioni finalizzate alla conservazione e difesa del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita;
- la deliberazione della G.R. n. 15/7 del 23.04.2021 di Approvazione Prescrizioni Regionali Antincendi 2020-2022. Aggiornamento 2021 ed in particolare l'art. 12 dell'Allegato alla Delib. G.R. n. 15/7 del 23.4.2021 che prescrive che i proprietari e/o conduttori di terreni sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche entro il termine del 1 giugno 2021;
- Il Piano di Protezione Civile Comunale – Rischio Incendi d'Interfaccia – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 16.04.2015;
- Il D. Lgs. N. 285/1992 ed in particolare l'art. 29;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n.267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa a tutti i proprietari, affittuari e detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili, ivi compresi i responsabili dei cantieri edili e stradali, siano esse persone fisiche che giuridiche, di provvedere entro il **28 maggio 2021**, sia nell'abitato che nelle aree immediatamente periferiche e nelle aree interne del villaggio di San Simone, ai seguenti interventi di:

1. radicale pulizia delle suddette aree mediante taglio, estirpazione e rimozione delle erbacce, sterpaglie, rovi, residui di potatura, materiale secco e rifiuti, nonché potatura di siepi, rampicanti e simili e taglio di rami degli alberi sporgenti sulla strada, oltre il limite della proprietà privata, oltre al ritiro di eventuali cascami e pulizia dell'area pubblica interessata. Il materiale ottenuto dai lavori di pulizia e manutenzione delle aree incolte dovranno essere smaltiti mediante il sistema della raccolta differenziata per le aree site nel centro abitato e/o mediante abbruciamento per le aree situate in agro di Escolca;
2. rimozione periodica delle raccolte e ristagni d'acqua a cielo aperto e, ove necessario, sistemare idonee coperture su fossati colmi di acque piovane e stagnati, per evitare il moltiplicarsi di insetti (moscerini, zanzare, etc.);

Tutte le disposizioni dovranno essere rispettate fino alla data del 31 ottobre 2021 e comunque per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui alle Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022, pertanto le operazioni di taglio, potatura e smaltimento del materiale prodotto, dovranno essere ripetute ogni qualvolta venisse ravveduta la necessita.

AVVERTE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi della legge del 21 novembre 2000, n. 353, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 e del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), decorsi inutilmente i termini sopra fissati, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del Decreto Legislativo . 267/2000, fissata ai sensi dell'art. 16, comma 2, della Legge 689/81 oltrechè alla sanzione accessoria dell'obbligo dell'esecuzione degli interventi necessari entro e non oltre 3 giorni dalla contestazione o notifica del verbale. Successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria e comunque decorso inutilmente il termine entro il quale provvedere alla pulizia dell'area, si procederà con l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente nominativa questa volta rivolta specificatamente rivolta nei confronti del soggetto inadempiente, con l'avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, si procederà d'ufficio a spese dell'interessato, oltrechè trattenendo il legname risultante senza che niente abbiano a pretendere, nonché con denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di cui all'articolo 650 del Codice Penale;

DEMANDA

Agli Ufficiali e Agenti della Forza Pubblica la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ai sensi del Decreto Legislativo n. 104/2010 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni ai sensi dello stesso D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971

La presente ordinanza, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e comunicata a:

- Ufficio Tecnico Comunale;
- Ufficio di Polizia Locale;
- Stazione Carabinieri di Gergei;

- Stazione Forestale di Isili;
- Guardia di Finanza – Brigata di Isili;

Il Sindaco
(Dott. Eugenio Lai)